

N. 2435

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997

Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata; trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-Artigiani volontari

ONOREVOLI SENATORI. — La qualifica artigiana è stata, in vigore della legge 25 luglio 1956, n. 860 (disciplina giuridica delle imprese artigiane), validamente documentata con il certificato di iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), formati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

L'iscrizione in tali elenchi era, infatti, idonea a documentare il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 860 del 1956, poichè la legge 4 luglio 1959, n. 463, che richiama la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, fa riferimento ai medesimi requisiti e la procedura di accertamento, nonchè i relativi compiti, sono affidati alle stesse Commissioni provinciali per l'artigianato, previste dalla medesima legge n. 860 del 1956.

Inoltre, sulla base degli stessi riferimenti legislativi, deve ritenersi che l'iscrizione negli elenchi relativi all'assicurazione IVS era idonea a fornire la prova della qualifica artigiana.

In tal senso si era espressa anche la Direzione dell'INPS con circolare n. 1174 GS del 22 giugno 1968, che dava disposizioni alle proprie sedi periferiche affinché segnalassero i singoli casi, che risultavano contrastanti con le disposizioni della legge n. 860 del 1956, alle Commissioni provinciali per l'artigianato fornendo gli elementi acquisiti ed invitandole a pronunciarsi al riguardo.

Successivamente l'INPS ha maturato un diverso orientamento e, nella generalità dei casi in cui ha ritenuto che la qualifica artigiana risultasse riconosciuta in contrasto con le disposizioni della legge n. 860 del 1956, anzichè disporre la segnalazione dei singoli casi alle Commissioni provinciali

per l'artigianato, ha proceduto alla variazione di classificazione ed alla rettifica degli adempimenti già eseguiti dalle imprese, con decorrenza retroattiva.

L'INPS ha, inoltre, adottato la stessa operatività anche nei casi in cui le Commissioni provinciali per l'artigianato avevano confermato la qualifica artigiana a seguito della avvenuta segnalazione.

Tale nuovo orientamento assunto dall'INPS all'inizio degli anni '80 ha di fatto avviato un contenzioso amministrativo e successivamente giudiziario per quanto concerneva l'aspetto più immediato e gravoso per le aziende e cioè l'inquadramento all'INPS dell'impresa ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori dipendenti. Inquadramento che determinava effetti economici immediati, in molti casi non sopportabili e che mettevano in seria difficoltà le imprese, in considerazione delle loro dimensioni, per il venir meno delle agevolazioni per le imprese artigiane.

I ricorsi alla autorità giudiziaria, che in un primo tempo, soprattutto in primo grado, si sono conclusi con sentenze pretorili favorevoli alle imprese, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 11.863 del 2 novembre 1992, si risolvono ora sotto il profilo giuridico a favore dell'INPS.

Oggi, gli imprenditori artigiani interessati (l'INPS di Forlì ha annullato circa 500 posizioni assicurative di titolari e soci delle imprese reinquadrate), si vedono disconoscere periodi contributivi agli effetti pensionistici, anche consistenti, pur avendo pagato regolarmente i relativi contributi (che l'INPS restituisce, a richiesta degli interessati), senza avere avuto alcuna possibilità di «integrare» in altro modo la «scopertura contributiva» che è stata determinata.

La legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), ha poi riformato la disciplina giuridica delle imprese artigiane, sostituendo le vecchie norme previste dalla legge n. 860 del 1956, inadeguate alla realtà del mondo imprenditoriale artigiano.

L'articolo 7 della legge n. 443 del 1985 prevede, inequivocabilmente, che le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato «fanno stato ad ogni effetto» e che gli Ispettorati del lavoro e gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi Pubblica amministrazione interessata, qualora riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge, nei riguardi delle imprese iscritte all'Albo, ne danno comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato affinché assuma le relative decisioni. Contro le deliberazioni della commissioni provinciali per l'artigianato è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla commissione regionale per l'artigianato, anche da parte degli organismi suindicati. Le decisioni della CRA possono essere impugnate davanti al Tribunale competente per territorio.

Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ha affermato, ancora una volta, inequivocabilmente (articolo 1, comma 3), che i provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato hanno natura vincolante e che, se l'INPS è in disaccordo, può solo attivare le procedure di ricorso di cui all'articolo 7 della legge n. 443 del 1985.

L'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, infine, riconfermato il

principio, in via interpretativa, della irretrattività degli atti amministrativi, ed in particolare della riclassificazione delle imprese da un settore all'altro. Tale principio dovrebbe trovare legittima applicazione anche ai casi suesposti, non avendo, peraltro, le imprese effettuato inesatte dichiarazioni od ostacolato l'accertamento, da parte delle strutture preposte, dei requisiti aziendali al fine della classificazione dell'attività (artigiana o industriale).

Il testo di legge proposto va, quindi, a sanare, offrendo la possibilità di trasformare i contributi dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani (IVS-ART) obbligatori, regolarmente versati, in contributi IVS-ART volontari, una illegittima discriminazione dei circa 500 imprenditori e soci artigiani ai quali sono state annullate le posizioni assicurative non per loro inadempienza, ma per le diverse interpretazioni o i diversi orientamenti fra INPS e commissioni provinciali per l'artigianato, che sembrano, peraltro, essersi concretamente verificati in modo sistematico solo in provincia di Forlì.

Gli imprenditori artigiani si trovano, infatti, a dover sopportare i costi degli orientamenti contrastanti di due strutture pubbliche; le commissioni provinciali per l'artigianato, che hanno continuato a considerare legittimamente iscritti gli imprenditori negli elenchi nominativi dei soggetti alla assicurazione IVS, con il conseguente obbligo degli stessi di versare i contributi pensionistici e l'INPS, che ha annullato con decorrenza retroattiva tali contributi, ritenendo illegittima l'iscrizione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Qualora un'impresa, già iscritta all'albo delle imprese artigiane e negli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sia diversamente inquadrata nel settore industriale o terziario da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), i titolari e soci delle imprese medesime possono chiedere all'INPS che i contributi già versati ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, siano trasformati in contributi volontari di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è riconosciuta a coloro che avessero ottenuto l'iscrizione sulla base di dichiarazioni inesatte.